

Allegato "A" all'Atto n. 3712 della raccolta

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ETS

ART. 1

(Denominazione)

1. E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione (quale ente di carattere privato costituito per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui infra, diverso dalle APS e dalle ODV) avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI"** ed una volta iscritta al "R.U.N.T.S." **"ASSOCIAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI ETS"**, da ora in avanti denominata "Associazione"

Art. 2) Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art.3) Sede

L'Associazione ha sede in Napoli, precisandosi ai fini dell'Iscrizione al "R.U.N.T.S." che l'indirizzo è Vico Tre Regine n.35/B.

Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune sono di competenza del Consiglio direttivo, non costituiscono modificazioni dello Statuto ma devono comunque essere comunicate agli Uffici Competenti.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direttivi ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'associazione opera prevalentemente sul territorio italiano e specialmente nel Comune di Napoli, restando inteso che le aree di intervento ed i gruppi dei destinatari delle attività e delle iniziative dell'Associazione potranno essere ampliate/i e diversificati/e relativamente al mutare delle condizioni delle persone e dei gruppi in forte disagio colpiti da diverse forme di povertà e/o discriminazione.

ART. 4

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro, è apartitica ed aconfessionale, essa non ammette discriminazioni razionali, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica né qualsivoglia altro tipo di discriminazione e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Nello specifico l'associazione - nata e sviluppata con uno straordinario radicamento territoriale per servizi a bassa soglia nell'area dei quartieri spagnoli di Napoli già dal 1978 e fortificata da una conoscenza diretta dei problemi assunta durante anni di partecipazione e condivisione alla vita dei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli - si presenta quale "soggetto di stimolo" per altri operatori e per istituzioni, quale luogo di promozione e coordinamento di iniziative innovative ed intende:

- attivare iniziative socialmente utili per il sostegno e la promozione sociale delle fasce di popolazione povera ed emarginata, di origine italiana o straniera, soprattutto dei

"Quartieri Spagnoli" di Napoli come pure delle altre zone popolari della città e della provincia di Napoli;

- contrastare l' emarginazione specialmente di: bambini maltrattati, giovani in difficoltà, donne in difficoltà e/o donne maltrattate ed anziani vittime di violenza soprattutto dei "Quartieri Spagnoli" di Napoli come pure delle altre zone popolari della città e della provincia di Napoli;

- creare e gestire attività in favore dei minori in difficoltà anche per maltrattamenti - soprattutto dei "Quartieri Spagnoli" di Napoli come pure delle altre zone popolari della città e della provincia di Napoli - in relazione alle loro necessità affettive (valorizzazione dell'accoglienza e dell'affido come strumento di solidarietà), educative (attività di aggregazione e socializzazione) e formative (laboratori e corsi di preformazione) al fine di favorirne l'autonomia, la socializzazione e l'orientamento nel mondo del lavoro;

- prestare aiuto ed accoglienza ad ex detenuti;

- collaborare con le realtà associative, istituzionali e non;

- realizzare progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle fasce più deboli e che si trovino, per validi motivi, in stato di svantaggio o di emarginazione e/o di disagio;

- organizzare seminari, dibattiti e convegni, redigere analisi e studi, elaborare progetti sperimentali, diffonderli tramite pubblicazioni e ogni altro mezzo di comunicazione;

- promuovere rapporti ed incontri con enti pubblici e privati, movimenti ed associazioni;

- reperire attrezzature e strumentazioni per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per il miglioramento della gestione della salute, intesa come prevenzione e cura delle malattie, sia sul territorio locale, italiano che su quello internazionale;

- coinvolgere persone, organismi ed istituzioni pubbliche o private, nazionali o internazionali, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei più poveri;

- diffondere la cultura della qualità nelle organizzazioni sociali e la cultura del contrasto alle organizzazioni criminali ed alla illegalità;

- progettare tecniche di fund rising volte a procurare mezzi finanziari e non, per le singole azioni e/o progetti rivolti ai bisogni sociali, educativi, sanitari e spirituali che sono sia locali che nazionali e sovranazionali;

- formare personale destinato a svolgere attività di formazione con programmi di educazione rivolti ai temi della famiglia, della prevenzione, del disagio sociale, dell'integrazione sociale, della solidarietà, della pace, dell'istruzione in generale, dell'alfabetizzazione, del sostegno, del pronto soccorso, dell'agricoltura, dell'apicoltura, dell'er-

boristeria, dell' educazione religiosa, ecc;

- informare (anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche stampate e tramite il Web); elaborare studi; progettare, fornire e costruire impianti, infrastrutture, attrezzature, servizi, abitazioni, luoghi di culto; realizzare progetti di sviluppo integrati ed attuare iniziative, anche di carattere finanziario, atte a conseguire le finalità sociali.

2. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione potrà partecipare a bandi pubblici o privati, emanati da Amministrazioni Pubbliche, Fondazioni e/o altri enti nonchè operare in collaborazione con altre Associazioni, Enti, imprese, comunque organizzate soprattutto "no profit".

Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione può ricorrere anche a forme di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società e privati e potrà usufruire di tutte le agevolazioni previste dalle normative presenti e future.

6. E' fatto divieto dell'associazione di svolgere qualsiasi attività diversa da quelle sopra riportate fatta eccezione per quelle ad esse direttamente connesse e correlate quali: assistenza sociale e socio sanitaria; formazione; ricerca ed azione finalizzata alla lotta alle disuguaglianze. Peraltro le predette ultime attività potranno essere svolte direttamente o indirettamente esclusivamente a favore dei soggetti svantaggiati, ai sensi dell'art. 10 della legge 460/1997.

7. Per lo svolgimento delle attività associative, gli associati adotteranno uno o più regolamenti interni.

Art. 5) Associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non

può essere inferiore al minimo richiesto dalla legge.

Il termine associati indica i soggetti che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale ed all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo).

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi; essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'Associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee; prendere visione dei bilanci; consultare i libri associativi (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione, in conformità di quanto indicato al successivo articolo 17.

Art. 6) Volontari

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Ai volontari, il Consiglio Direttivo ha facoltà di richiedere un contributo simbolico annuale di sostegno per l'Associazione da determinarsi con apposita delibera del medesimo Consiglio Direttivo.

Sono volontari coloro che per libera scelta (e pertanto spontaneamente) svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo **forfettario**.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai fini del Codice del Terzo Settore non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi dell'Associazione nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione deve assicurare i volontari contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, **nonché** per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche ed, entro i limiti di legge altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità che l'Associazione si propone, s'impegnino a partecipare alle attività dell'Associazione con la loro opera e le loro competenze e conoscenze ed in caso di ammissione s'impegnino ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione e "risponda ai requisiti di cui sopra" ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, anche la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e l'impegno di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Sull'istanza si pronuncia, con criteri non **discriminatori** e coerenti con le finalità **perseguite** e le attività di interesse generale svolte, l'Organo Amministrativo con delibera motivata da **adottarsi** entro 60 (sessanta) giorni.

A seguito dell'ammissione (che dovrà essere comunicata al richiedente mediante lettera raccomandata a.r., messaggio di posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, così come l'eventuale non ammissione) il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo può approvare un Regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i sog-

getti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame ed alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto, la cui domanda sia stata accolta.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si **pronunci** l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Non sono pertanto ammesse adesioni che **violino** tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 8) Recesso ed esclusione degli Associati

La qualifica di associato è a carattere permanente, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

La qualifica di associato si perde oltre che per recesso, per morte e per esclusione anche per il venir meno dei requisiti richiesti per l'ammissione.

L'associato che perda i requisiti per l'ammissione o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera della sua esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della

qualità di associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso a meno che, entro tale termine essa sia impugnata innanzi all'Assemblea la quale può accogliere o meno il ricorso. In caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa lo stato di sospensione in cui l'associato si trova; in caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione dell'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere **ri - ammesso**.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, **rivalutabili** né **trasmissibili**.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente (del Consiglio Direttivo e così dell'Associazione);
- d) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- e) il Revisore legale dei conti o la società di revisione (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

Art. 10) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

L'assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza tra tutti gli associati.

L'assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo assembleare.

L'assemblea:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo o ne dispone la revoca;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo riten-

ga comunque opportuno, il Revisore legale dei conti o la società di revisione o ne dispone la revoca;

- approva il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;

- delibera sulle **impugnazioni** delle delibere del Consiglio Direttivo che **respingono** domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;

- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato (all'indirizzo risultante dal libro degli associati fatto salvo quanto detto in seguito) a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai Consiglieri ed ai membri dell'Organo di controllo (se nominato) nelle stesse modalità e termini in cui deve essere inviato agli associati.

L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare, anche in mancanza di convocazione, qualora siano pre-

senti tutti gli Associati, tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo (se nominato).

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro degli Associati. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto sia esso persona fisica o Ente.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'organo di controllo, Revisore legale o dipendente dell'Associazione mediante speciale delega scritta, **apponibile** anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri **ordinatori** al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio/video conferenza, **purché** ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d)ove non si tratti di assemblea totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione alla presenza della metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio e/o per delega, fatto salvo quanto oltre indicato.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti in proprio e/o per delega qualunque sia il numero degli associati intervenuti, fatto salvo quanto oltre indicato.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto dell'Associazione occorre la presenza sia in prima che eventualmente in seconda convocazione di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio e/o per delega (sia in prima che eventualmente in seconda convocazione).

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che eventualmente in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- eleggere a maggioranza eventuali ruoli/nomine diverse dagli organi dell'Associazione;
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- formulare i programmi delle attività associative sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Asso-

ciazione nell'ambito del medesimo Comune;

- istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direttivi ed operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate;

- compiere tutti gli atti e contratti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre qualunque tipo di finanziamento con Banche ed Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;

- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti anche con Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- promuovere ed organizzare gli eventi associativi;

- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) a 12 (dodici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicati dagli Enti associati e durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono sempre rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e

dall'esperienza professionale;

- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o **confliggenti** con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente: un Vice Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno anche un solo membro del Consiglio Direttivo, l'interno Consiglio direttivo si intende decaduto ed occorre dar luogo alla sua rielezione. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di **indifferibile** urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo se nominato.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, **purché** i componenti dell'Organo di Controllo (se nominato) siano stati informati e non vi si **oppongano**.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza **purché** ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, **nonché** visionare, ricevere e trasmettere documenti;

d)ove non si tratti di riunione totalitaria vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti possono affluire.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da parte dei suoi membri.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione del Registro unico nazionale del terzo settore indicando, per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 12) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e **coordinandone** il lavoro. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile. Anche la carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso

delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio direttivo riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice - Presidente se nominato sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Naturalmente anche la sua carica è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 13) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo **monocratico** o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo collegiale sarà composto da tre membri.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una *tantum*, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 14) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c..

Art. 15) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio, da ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate *nonché* delle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del codice del terzo settore.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita nel presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi dell'Associazione, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche nell'Associazione, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo *comprovate* esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza

valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, **nonché** alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 16) Bilancio di esercizio (ed eventuale bilancio sociale)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, **nonché** il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore (se nominati).

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, **nonché** agli associati.

Art.17) Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone preventiva richiesta scritta di consultazione all'organo amministrativo con un preavviso di almeno trenta giorni.

Art.18) Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

Art.19) Scioglimento e Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto - previo parere positivo del competente Ufficio del registro del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge - ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio direttivo, o nelle nella more della piena operatività dell'Ufficio di cui prima, a fini di utilità sociale.

Art. 20) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice civile e dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore alle norme del Codice del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, alla norme del codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 Decreto legislativo 7 marzo 2005 N. 82, firmato come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 22 dicembre 2025 - Notaio Grazia ANNUNZIATA - "FIRMA DIGITALE"